



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

- Direzione Approvvigionamenti -

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO - AMMINISTRATIVA, A
SEGUITO DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, CON
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL
MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO, PER LA FORNITURA DI
N. 2 VEDETTE COSTIERE RHIB (RIGID HULLED INFLATABLE BOAT),
COMPRENSIVE DI PACCHETTO LOGISTICO. C.I.G. 9271181497.**

L'anno 2022, addì il giorno ____ (_____) del mese di _____, presso
la sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, sito in Roma,
Viale XXI Aprile, n. 51, viene ricevuto il presente atto dal sottoscritto
_____ in qualità di Ufficiale Rogante, delegato al ricevimento
dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione della Guardia di
Finanza.

Le parti del contratto sono:

- il Comando Generale della Guardia di Finanza (C.F. 80194230589)
di seguito, per brevità, denominato anche semplicemente
"Amministrazione", con sede in Roma, Viale XXI Aprile, n. 51,
rappresentato da _____ nella sua qualità di _____;
- la _____, con sede legale in _____,
codice fiscale n. _____, che nel seguito del presente
atto viene denominata semplicemente "Società", rappresentata da
_____ nato a _____, il _____, nella sua veste e



qualità di _____, come da procura datata _____, autenticata da _____, notaio in _____, custodita agli atti dell'Amministrazione.

PREMESSO CHE

a. con determina a contrarre n. 166393 del 7.6.2022, si è stabilito di attivare una procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di Vedette Costiere RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat) comprensive di pacchetto logistico per un importo complessivo massimo pari ad € 140.960.000,00 così suddiviso:

- (1) € 2.360.000,00, oggetto del presente atto negoziale;
- (2) € 138.600.000,00, corrispondenti all'importo massimo del diritto di opzione che l'Amministrazione si riserva di esercitare secondo le modalità di cui al successivo art. 35;

b. l'onere finanziario previsto per le esigenze sub a.(1) graverà sullo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà finanziato per l'annualità 2023 con le seguenti modalità:

- (1) € 2.200.000,00 sul capitolo 7837 piano gestionale 6;
- (2) € 160.000.00, sul capitolo 7837 piano gestionale 7.

L'importo oggetto dell'eventuale esercizio del diritto di opzione pari a € 138.600.000,00 sarà finanziato con risorse da individuare in caso di effettivo esercizio del diritto;

c. è stata prevista, altresì, la facoltà per l'Amministrazione di destinare



- all'atto della stipula del contratto - le eventuali somme resesi disponibili in sede di gara, a seguito del ribasso offerto e non sufficienti a consentire l'acquisizione di una ulteriore unità navale, per l'acquisizione in tutto o in parte anche come "quota non programmata", da destinare a miglioramento, aggiunte, varianti o ricambistica mediante il ricorso al diritto di opzione;
- e. il bando di gara relativo alla procedura in questione è stato pubblicato, tra l'altro, sulla G.U.U.E. n. ____ datata ____;
- f. il C.I.G. assegnato è **9271181497**;
- g. il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) assegnato dal pertinente organismo al presente progetto è il numero G59I22000310001;
- h. in esito alla procedura di gara, con verbale n. _____ di rep. del _____, la Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione a favore della _____;
- i. con D.D. n. _____/652/2022 datato _____ 2022 è stata determinata l'aggiudicazione alla predetta società;
- j. il sottoscritto Ufficiale Rogante ha preso visione dei sottonotati documenti relativi alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, effettuata ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs n. 50/2016, a mezzo PASSOE n. _____ fornito dalla Società ed attraverso, tra l'altro, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici:

... *omissis* ...
- k. il presente contratto è da intendersi sottoposto a condizione risolutiva espressa, di cui al successivo art. 24 qualora dagli accertamenti esperiti risultasse un'irregolarità in merito ai suddetti controlli;



- l. la Società dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei relativi allegati; in particolare, con la seconda sottoscrizione, dichiara di approvare specificamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 e 35 del presente contratto;
- m. la Società, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere le norme stabilite dalla legge 6.11.2012, n. 190, per cui è fatto obbligo, per la stessa, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o non aver attribuito incarichi nei confronti di ex dipendenti dell'Amministrazione che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei confronti della Società, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, pena la nullità del presente atto.

ARTICOLO 1 - DOCUMENTI ALLEGATI

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto i seguenti documenti contraddistinti dai numeri a fianco di ciascuno riportati:

ALL. 1 - OFFERTA ECONOMICA

ALL. 2 - SPECIFICA TECNICA

ALL. 3 - CRONOPROGRAMMA PREVISIONE DI SPESA.

Inoltre, si richiama integralmente il contenuto dell'offerta tecnica presentata dalla Società che, sebbene non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e a cui le parti



riconoscono la stessa efficacia vincolante delle clausole del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ATTO

La Società si impegna verso l'Amministrazione, per effetto del presente atto, nella più ampia e valida forma legale, a fornire n. 2 (due) Vedette Costiere RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat), comprensive di pacchetto logistico, di cui:

1. n. 1 equipaggiata con motori fuoribordo;
 2. n. 1 equipaggiata con motori entro-fuoribordo diesel,
- nella configurazione di cui all'offerta tecnica, nonché di tutto quanto previsto dalla restante documentazione di cui al precedente art. 1.

ARTICOLO 3 - AMMONTARE CONTRATTUALE

Con il presente contratto la Società si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui all'Articolo 2 per un importo complessivo di € _____ (IVA non imponibile ex art. 8 *bis* del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, di cui:

- € _____ per la vedetta costiera di tipo A;
- € _____ per la vedetta costiera di tipo B.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI GENERALI

Oltre che dalla Legge di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 2440/1923), dal relativo Regolamento (R.D. 827/1924), dal Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 recante "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i., dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, il presente contratto è disciplinato dal Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi



occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza - D.M. 24 ottobre 2014 n. 181, che la Società dichiara di conoscere e di accettare in ogni loro parte, salve le deroghe previste dal presente contratto e dai relativi allegati.

ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

1. Divenuto efficace il presente contratto a seguito della validazione del relativo decreto di approvazione e impegno da parte degli organi di controllo, il Responsabile del procedimento autorizzerà il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione contrattuale, mediante comunicazione via PEC.
2. La durata del contratto è di nove anni, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione contrattuale.
3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto si farà riferimento ai termini di presentazione alla verifica di conformità di cui all'art. 10.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI

1. La Società garantisce che i materiali oggetto del contratto saranno rispondenti in tutto ai requisiti tecnici richiesti nella specifica tecnica al n. 2.
2. La Società dovrà disporre dell'apposita documentazione tecnica che ne comprovi la piena intercambiabilità e rispondenza tecnica, nonché l'evidenza documentale della loro provenienza.
3. La Società assume esclusiva responsabilità in merito all'utilizzo dei materiali impiegati nelle lavorazioni contrattualmente previste in



relazione alle vigenti normative sulla sicurezza sull'utilizzo dei materiali e sulla igiene e salubrità dei medesimi per gli utenti e rimane obbligata, al riguardo, al risarcimento nei confronti dell'Amministrazione di tutti i danni conseguenti all'impiego dei materiali nelle lavorazioni.

4. Per l'esecuzione del presente atto la Società potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da altre Società, nazionali ed estere come subfornitori.

L'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione sarà in ogni caso la Società, che risponderà pienamente e direttamente della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, fermo rimanendo il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale ed al risarcimento dei danni.

5. La Società ha l'obbligo di conservare i modelli, i disegni, le pubblicazioni e la documentazione comprovante l'evidenza obiettiva delle prestazioni contrattuali per un periodo di 10 anni, decorrenti dalla data di inizio della garanzia e di metterli a disposizione dell'Amministrazione, insieme a tutta la normativa e/o documentazione di cui alla Specifica Tecnica al n.2, su richiesta dell'Amministrazione stessa.
6. La Società è tenuta a fornire all'Amministrazione tutte le notizie che da questa siano ritenute necessarie per l'esecuzione della vigilanza e per il controllo delle attività contrattualizzate.
7. È compito del Direttore dell'esecuzione contrattuale svolgere,



durante l'esecuzione del presente contratto, adeguati controlli per verificarne il corretto svolgimento anche mediante controlli ispettivi alle attrezzature utilizzate durante le predette lavorazioni per verificarne la buona manutenzione, l'aggiornamento e la taratura/calibrazione.

8. Per tutte le attività contrattualmente previste contratto, da effettuare presso la Società o presso i subfornitori, i delegati dell'Amministrazione devono avere libero accesso e circolazione, per tutta la durata delle lavorazioni, presso i locali dove vengono effettuate le attività oggetto del presente contratto.

La Società deve fornire ai delegati tutti i mezzi necessari ad eseguire correttamente ed agevolmente il loro compito.

I delegati dell'Amministrazione, ai fini del controllo delle lavorazioni, possono essere comandati presso la Società per un determinato periodo di tempo e/o in forma continuativa.

In tale caso la Società è obbligata a mettere a disposizione di tali delegati idonei uffici allestiti con le dotazioni necessarie per assicurare lo svolgimento regolare del servizio.

9. Per qualsiasi inadempienza al presente paragrafo saranno applicate le penalità previste al successivo articolo 15.5 fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento dei maggiori danni subiti, nei casi di inadempimento.

ART. 7 - CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITA'

E CONFORMITA' DEI PREZZI E

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DALL'OBSOLESCENZA



1. La Società dichiara e garantisce che le prestazioni e le forniture contrattuali sono tecnologicamente le più adeguate ai requisiti richiesti.
2. La Società garantisce che i beni oggetto del presente contratto vengono forniti con tutte le varianti migliorative intervenute nella linea di produzione ordinaria e viene altresì riconosciuto all'Amministrazione il diritto di ricevere, richiedere ed ottenere tutte le migliorie del genere che interverranno successivamente alla stipulazione del contratto fino alla data di verifica di conformità, senza oneri aggiuntivi.

ART. 8 - DIRITTI DI TERZI

1. La Società assicura che, per l'esecuzione del presente Contratto, non ha violato e non violerà diritti di terzi.
2. A tal fine, fin da ora, la Società assume interamente ed esclusivamente qualunque responsabilità ed onere derivanti dalla eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, diritti di privativa, proprietà intellettuali, ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ART.9 – MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

A decorrere dal giorno successivo all'avvio dell'esecuzione contrattuale opereranno le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., con le



modalità e tempistiche di cui al successivo art. 10.

A decorre dal citato giorno si darà avvio alle attività di preparazione del cantiere per eseguire le predisposizioni oggetto del piano di sicurezza.

Inoltre, la Società dovrà trasmettere via PEC all'Ufficio Navale del Comando Generale e, per conoscenza, alla Direzione Approvvigionamenti/Servizio Esecuzione contrattuale e al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale:

a. entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione contrattuale, il progetto definitivo, in triplice copia, della costruzione da eseguire ed il relativo cronoprogramma (da fornire anche in formato cartaceo anche se farà fede la data di invio della PEC).

L'Ufficio Navale della Guardia di Finanza entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della documentazione di cui sopra, si riserva di formulare eventuali osservazioni delle soluzioni proposte, ferma restando la totale responsabilità da parte dell'operatore economico.

Trascorso tale termine, in mancanza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione, varrà la formula del silenzio assenso per quanto concerne l'approvazione delle soluzioni proposte;

b. entro 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo all'avvio dell'esecuzione contrattuale, apposito programma per le attività di "addestramento basico" di cui al paragrafo N del Capitolato Tecnico, per la prima edizione relativa alla consegna delle prime due piattaforme navale, per la successiva approvazione dell'Ufficio Navale del Comando Generale della Guardia di Finanza;



c. entro 30 (trenta) giorni solari antecedenti la data di verifica di conformità contrattualmente prevista, anche in formato cartaceo, la documentazione indicata paragrafi L.2. Disegni costruttivi - L.3. Monografia - L.4. Materiale di rappresentanza- L.5. RTVR (Relazione tecnica valutazione dei rischi) – della specifica Tecnica. Non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e l'importo dei relativi oneri della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi di interferenza.

In caso di ritardo nel rispetto delle tempistiche previste, l'operatore economico soggiacerà alle penalità previste dal successivo art. 15.4. salvo il risarcimento di eventuali danni.

ART. 10 – LUOGO, TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E CONSEGNA

Le piattaforme navali oggetto del presente contratto dovranno essere approntate alla verifica di conformità, a cura e rischio della Società e franco di ogni spesa, presso il cantiere costruttore ovvero altra sede preventivamente indicata entro 240 (duecentoquaranta) giorni solari a decorrere dal giorno successivo all'avvio dell'esecuzione contrattuale a cura del DEC e comunque non oltre il 30 ottobre 2023.

La società ha dichiarato nell'offerta tecnica che tutti i ricambi, siano o meno di propria produzione, saranno reperibili per un arco di tempo non inferiore a 10 anni dalla consegna del battello.

L'operatore economico ha garantito in sede di gara che i materiali, componenti, sub-componenti, impianto motore, apparecchiature, strumentazioni e dotazioni, dovranno essere di primaria marca e



conformi alle normative specifiche tecniche vigenti e risultare di facile reperibilità.

L'operatore economico non potrà pretendere compensi o rimborsi riferiti alla compilazione della propria offerta e/o altri atti inerenti.

L'Amministrazione resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilità da parte delle società concorrenti per privative industriali e/o brevetti di cui fosse coperta l'offerta nel suo complesso o in parte.

Ai sensi dell'art. 42 del D.M. 181/2014, si conviene che i termini fissati per la presentazione alla verifica di conformità/consegna dei materiali e/o delle prestazioni potranno essere prorogati, su richiesta della Società, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni o altre cause consimili non determinate direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Società stessa, incluse le cause al di fuori della possibilità di operare della Società, quali ad esempio il riscontro di anomalie progettuali su parti di terzi, ovvero ritardi, furti o perdita nei trasporti) impediscano alla Società di rispettare i termini suddetti.

La causa di "forza maggiore" è riconosciuta ogni qualvolta la responsabilità dell'evento impeditivo, che provoca il ritardo dei termini contrattuali, non è in alcun modo addebitabile alla Società, cioè il suo verificarsi è sottratto al libero potere di intervento della Società, ma è determinato da forza estranea ed esterna ad essa (art. 1218 Codice Civile).

Per quanto riguarda lo sciopero, in particolare, esso è ritenuto causa di forza maggiore se la protesta è a carattere generale e nazionale ha



coinvolto direttamente la Società. Gli scioperi aziendali non danno luogo a spostamento dei termini contrattualmente previsti.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Società abbia fatto ricorso a subfornitori ovvero in caso di subappalto.

Il differimento dei termini potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti;

La Società, per ottenere la proroga, dovrà notificare al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale e, per conoscenza, alla Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 10 (dieci) giorni calendariali dal suo verificarsi e inoltrare domanda di proroga, accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, prima della scadenza dei termini contrattuali di presentazione alla verifica di conformità.

L'Amministrazione, valutata la sussistenza dei presupposti, comunicherà alla Società l'avvenuta accettazione ovvero il rifiuto della richiesta di proroga.

Qualora la Società non sia in grado di provare documentalmente che i fatti posti a fondamento della richiesta di proroga sono dipendenti da cause di forza maggiore o non abbia notificato in tempo utile, a norma del presente articolo, i fatti suddetti, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle relative penalità previste dai ritardi nel successivo art. 15.1., riservandosi di esaminare ogni questione relativa all'imputabilità del ritardo stesso in sede di eventuale domanda di disapplicazione della penalità.



Prima delle prove ufficiali (SAT – Sea Acceptance Tests) per l'approntamento alla verifica di conformità di cui al punto M.2. della specifica tecnica, la società dovrà eseguire, presso lo stabilimento di costruzione, prove preliminari agli ormeggi, in mare o in acque interne per la messa a punto dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo (FAT- Factory Acceptance Tests).

La verifica di conformità preliminare sarà effettuata alla presenza del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale e dai militari del Servizio Navale della Guardia di Finanza designati dall'ufficio Navale del Comando Generale.

La fornitura dovrà essere presentata alle prove di verifica di conformità definitiva in porto (HAT – Harbour Acceptance Tests) e in mare (SAT) secondo le modalità descritte al punto M.3 della Specifica Tecnica.

Durante le prove di approntamento non ufficiali il battello non potrà avere le scritte e le sigle distintive della G.d.f..

Le comunicazioni di approntamento alle prove di verifica di conformità, nonché quelle concernente argomenti sulla fornitura, dovranno avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata, ancorché, per motivi di opportunità ed urgenza, potranno essere anticipate con altri sistemi più immediati (e-mail istituzionale certificata).

L'approntamento alla verifica di conformità delle imbarcazioni completamente allestite e pronte alla navigazione dovrà essere comunicato, a mezzo PEC da parte della Società alla Direzione di Approvvigionamenti, all'Ufficio Navale del Comando Generale della Guardia di Finanza ed al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.



Qualora non riscontri l'effettività dell'approntamento, il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale comunicherà alla Direzione Approvvigionamenti ed all'Ufficio Navale del Comando Generale della Guardia di Finanza nonché alla Società, le cause ostative allo svolgimento della Verifica di Conformità, rinviando quindi lo svolgimento di tali prove ad una successiva comunicazione di approntamento da parte della Società, che dovrà a sua volta essere confermata dal citato Direttore dell'Esecuzione, salva l'applicazione di penalità per eventuali ritardi rispetto ai termini contrattuali.

A seguito della conferma del favorevole approntamento alla verifica di conformità che il Direttore dell'esecuzione contrattuale comunicherà al Presidente della Commissione di Verifica di Conformità all'uopo nominata, informando per conoscenza l'Ufficio Navale del Comando Generale della Guardia di Finanza e il Centro Navale di Formia, inizieranno le attività di verifica di conformità di cui agli artt. 43 e 44 del D.M. 181/2014.

Qualora in seguito alle prove e visita allo scafo, apparati ausiliari, e ogni altro equipaggiamento o strumento di bordo, si riscontrassero avarie ed imperfezioni, la Società sarà tenuta ad eliminarle entro il termine che sarà stabilito dalla Commissione di verifica di conformità, salva l'applicazione di penalità per eventuali ritardi rispetto ai termini contrattuali, ai sensi dell'art. 44 del D.M. 181/2014.

La Commissione eseguirà come indicato nel punto M.3. della specifica Tecnica le verifiche intese ad accertare che l'imbarcazione sia stata realizzata conformemente alle prescrizioni della citata specifica tecnica.



Le spese per la corretta esecuzione di tutte le prove di verifica di conformità, compresi gli oneri diretti ed indiretti (carbolubrificanti, alaggi, pesature, ecc.), saranno a carico esclusivo della Società costruttrice.

La Società è tenuta ad apportare sulle imbarcazioni in fornitura le varianti e le correzioni che emergeranno in fase di verifica di conformità e che costituiranno adeguamento alla consuetudine marinara ed alla esecuzione del manufatto “a regola d’arte” anche per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato tecnico.

Dopo l’accettazione delle imbarcazioni da parte dell’organo collegiale preposto, la Società provvederà a propria cura e spese, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari, a:

- a. pulizia e raspetto generale dell’imbarcazione;
- b. imbarco e stivaggio delle dotazioni mobili;
- c. consegna del battello presso il Reparto del Corpo designato a cura e con oneri a carico della società.

Solo dopo la ricezione della comunicazione viaPEC sul favorevole esito della verifica di conformità, ovvero di copia del verbale redatto dalla Commissione, la Società potrà emettere la fattura per il successivo pagamento.

A decorrere dalla data di accettazione dell’unità da parte della citata Commissione, le imbarcazioni saranno consegnate, a cura e con oneri a carico della Società, entro 10 (dieci) giorni solari, al Comando della Guardia di Finanza destinatario del battello (sede che sarà comunicata dall’Amministrazione alla Società entro i termini per l’approntamento alla verifica di conformità) previo apposito verbale di consegna.



Le attività di addestramento all'equipaggio alla condotta ed alla manutenzione dell'imbarcazione, della sua impiantistica e dotazioni/strumentazioni complessive di bordo, della durata di 4 giorni, saranno svolte presso la Scuola Nautica con sede a Gaeta come indicato al punto N.2. della specifica tecnica, a cura e con oneri a carico della Società, in aderenza al programma didattico preventivamente approvato dall'Ufficio Navale del Comando Generale e successiva indicazione del corso sempre a cura del citato Ufficio.

Al termine del periodo di addestramento di cui sopra dovrà essere redatta a cura del Comandante del Reparto assegnatario dell'unità navale apposita attestazione di avvenuto regolare svolgimento. Tutte le spese relative alle prove di verifica di conformità sono a carico della Società.

Le unità navali dovranno essere presentate al collaudo e collaudate presso la sede scelta dalla società, in territorio nazionale, con oneri a proprio carico.

In caso di ritardo nel rispetto delle tempistiche previste ai precedenti punti, l'operatore economico soggiacerà alle penalità previste all'art.15.1., fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento dei maggiori danni, nei casi di inadempimento.



ART. 11- PIANO PER LA QUALITÀ E PIANO DELLA SICUREZZA

La Società si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente contratto, le norme e le prescrizioni di cui al punto 23 del Disciplinare di Gara al fine di assicurare i requisiti di qualità e controllo qualità.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle relative penalità previste nel successivo art. 15.4.

ART. 12 -TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA.

La Società garantisce, sotto la propria responsabilità, che i materiali impiegati possono essere usati in sicurezza e soddisfano i requisiti previsti dalle direttive UE e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza e salubrità dei lavoratori e utenti, al momento della sottoscrizione del contratto. La Società è, altresì, tenuta al rispetto dei requisiti e regolamenti in vigore all'atto della consegna dei beni, ancorché non vigenti al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di inadempimento da parte della Società, sarà applicata la penalità di cui al successivo art. 15.5., salvo il risarcimento di eventuali danni.

ART.13 – COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA

1. Considerato che l'atto negoziale riguarderà soltanto la fornitura delle piattaforme navali, da eseguirsi presso gli stabilimenti industriali della Società, il documento per la valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non sarà redatto.
2. Durante l'esecuzione del contratto, con particolare riferimento alle attività di cui al successivo art. 14, gli interventi da eseguirsi presso i Reparti del Corpo assegnatari delle unità navali saranno svolti previa



redazione (preventivamente in bozza a cura del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia) e sottoscrizione del documento per la valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) da parte del Datore di lavoro competente per l'Amministrazione e del rappresentante della Società

ART. 14 – SUPPORTO LOGISTICO

1. Manutenzioni Programmate.

Successivamente alla consegna di ciascuna unità, per un periodo di ____ mesi, la Società fornirà un pacchetto logistico per le manutenzioni preventive come disciplinato al paragrafo N.3.1 “Manutenzioni Programmate” della Specifica Tecnica.

2. Manutenzioni correttive (eventuale).

La Società, al termine del periodo di garanzia, per un periodo di ____ mesi, fornirà un pacchetto logistico per le manutenzioni correttive come disciplinato al paragrafo N.3.2 “Manutenzioni Correttive” della Specifica Tecnica.

3. Garanzia.

Dalla data di consegna all'Amministrazione di ogni battello, seguente alla verifica di conformità, decorrerà il periodo di garanzia, distinto per imbarcazioni e per i motori, di 24 mesi, come disciplinato al paragrafo N.4. della Specifica Tecnica.

4. In caso di ritardo relativo alle prestazioni del presente articolo, verranno applicate le penalità previste dal successivo art. 15.2.

ARTICOLO 15 - PENALITÀ

1. In caso di ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 10 del presente



contratto la Società soggiacerà ad una penalità pari all'uno per mille giornaliero dell'ammontare netto delle prestazioni o forniture oggetto del ritardo, fermo restando quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181. Oltre tale limite l'Amministrazione si riserva la facoltà di dar luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento del deposito cauzionale.

2. In caso di ritardo rispetto ai tempi previsti per le attività di cui all'art. 14 del presente contratto, la Società soggiacerà ad una penalità pari a € 100 (cento) per ogni giorno solare di ritardo, decorrenti:

- a. dalla data di mancato intervento per le manutenzioni preventive;
- b. dalla scadenza dei termini indicati al punto N.3.2. della Specifica Tecnica, in caso di manutenzioni correttive;
- c. dalla scadenza dei termini indicati al punto N.4 della Specifica Tecnica, in relazione al periodo di garanzia,

fermo restando quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181. Oltre tale limite l'Amministrazione si riserva la facoltà di dar luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento del deposito cauzionale.

3. Inoltre, sulle prestazioni principali delle due imbarcazioni (tipo A e tipo B) inferiori ai parametri offerti in sede di gara e superiori ai requisiti base, verranno applicate, **proporzionalmente**, le seguenti penalità ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera a) del D.M. n. 181 del 24.10.2014:

- a. per mancato raggiungimento della velocità massima di **55 nodi (tipo A)**, da verificarsi a 2/3 del dislocamento di pieno carico, con



calma di mare e vento, (incluso equipaggio) con una erogazione di potenza non superiore al 90% della potenza massima continuativa (MCR) risultante dal certificato di omologazione dei motori, una penalità pari allo 0,5% dell'importo complessivo contrattuale per ogni nodo (o frazione di esso) di differenza fino al limite minimo di 50 nodi (requisito minimo di gara per tale prestazione);

- b. per mancato raggiungimento della velocità massima di **50 nodi (tipo B)**, da verificarsi a 2/3 del dislocamento di pieno carico, con calma di mare e vento, (incluso equipaggio) con una erogazione di potenza non superiore al 90% della potenza massima continuativa (MCR) risultante dal certificato di omologazione dei motori, una penalità pari allo 0,5% dell'importo complessivo contrattuale per ogni nodo (o frazione di esso) di differenza fino al limite minimo di 45 nodi (requisito minimo di gara per tale prestazione).

Oltre tale limite l'Amministrazione si riserva la facoltà di dar luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento del deposito cauzionale.

4. In caso di ritardo nella presentazione di cui all'articolo 9 e 11 del presente contratto sarà applicata la penalità di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
5. Per ogni altra inadempienza, si applicherà la penalità prevista dall'art. 53 comma 2 lettera c) del citato D.M. n. 181 del 24.10.2014.
6. In nessuna fase dell'appalto potrà essere eccepita all'Amministrazione la mancanza di idonee capacità, dirette e/o indirette, ad eseguire le prestazioni richieste, fatte salve le eccezioni di cui alle ipotesi connesse alle cause di forza maggiore.
7. Si richiamano gli artt. 53 e 54 del D.M. 181/2014, nonché l'art. 113



bis del D.Lgs. n. 50/2016.

8. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità derivanti dal presente contratto non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del contratto medesimo. In caso di superamento di tale soglia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'incameramento della garanzia definitiva, come previsto dall'art. 21.
9. L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo non preclude l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

ART. 16 – OBBLIGO DI APPLICARE OGGETTI ESTRANEI ALLA FORNITURA

Durante il periodo della costruzione e dell'allestimento prima della verifica di conformità, la Società avrà l'obbligo di applicare allo scafo ed alle sue parti complementari gli oggetti che per questo fine saranno forniti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 17 - MIGLIORAMENTI, AGGIUNTE, VARIANTI E ABBUONI

1. Si richiama il disposto dell'art.106 del D.Lgs.50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, qualora nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'offerta e la conclusione delle prestazioni oggetto del presente contratto dovessero verificarsi incrementi dell'indice ISTAT superiori al 10% - con riferimento al codice ATECO 30 – *fabbricazione di altri mezzi di trasporto*.



3. Si prevede la revisione del prezzo per la sola quota percentuale di incremento ISTAT superiore al 10%, ridotta per la metà e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili della stazione appaltante.
4. Pertanto, a seguito di specifica istanza della società, il responsabile del procedimento, con il supporto del direttore dell'esecuzione contrattuale, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali/servizi oggetto del presente contratto, riducendo ad equità il rapporto contrattuale. L'istruttoria terrà conto dell'indice ISTAT *sub 2.*, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal responsabile del procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dalla società la stazione appaltante si pronuncia con provvedimento motivato, nel quale viene indicato l'importo della compensazione riconosciuta.
5. In tal caso, la revisione del prezzo sarà regolata con apposito atto aggiuntivo.
6. Non verranno prese in considerazione istanze di revisione dei prezzi relative a forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle unità navali oggetto del presente contratto avverrà dietro presentazione dei seguenti documenti
 - a. verbale di verifica di conformità, ove prevista
 - b. dichiarazione del Comandante del Reparto assegnatario dell'unità navale e/o del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale di avvenuto



- svolgimento del periodo di addestramento basico;
- c. fattura in formato elettronico.
2. Non saranno previsti pagamenti a S.A.L..
 3. Il pagamento avverrà con mandati diretti, emessi dalla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, sul conto corrente bancario - codice IBAN _____, intestato alla Società.
 4. Per la fatturazione elettronica dovranno essere utilizzati i seguenti dati: denominazione: "Direzione Approvvigionamenti"; codice d'ufficio: 3100 - 8OXWFE; la fattura dovrà contenere, oltre ai dati prescritti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, il C.I.G. ed il C.U.P..
 5. I pagamenti avverranno previa verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva della Società aggiudicataria (D.U.R.C). Nel caso in cui l'impresa non sia in regola con l'anzidetto certificato di regolarità contributiva, l'Amministrazione attiverà la procedura di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
 6. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs n. 231/2002, il pagamento avverrà entro 60 giorni solari dall'emissione della fattura e relativo trasferimento sul portale INIT.

ARTICOLO 19- OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero



con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il CIG.

2. L'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto. La Società assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto e di comunicazione, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Ove la Società ometta di partecipare la predetta comunicazione di modifica, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivarle per i pagamenti effettuati con le modalità previste in precedenza.
4. Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subfornitori deve essere inserita l'apposita clausola di cui all'art. 27 con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.
5. L'Amministrazione procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.
6. Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del



subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura competente per territorio.

7. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto 2., l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima.

ART. 20 - ASSICURAZIONI SOCIALI

1. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. La Società si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni migliorative risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. La Società si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. La Società si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, la tutela della salute dei lavoratori ed utenti, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente contratto.
6. In relazione ai settori normativi sopra menzionati, la Società assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto della Società stessa quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.
7. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dai competenti organi di vigilanza (diverse da quelle indicate nel D.U.R.C.) in materia di legislazione sociale dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente, opererà una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; il relativo importo sarà versato alla Società solo dopo che i predetti organi avranno dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In questa ipotesi la Società stessa non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamenti.



8. Fermo quanto disposto dall'art.108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in caso di violazione del presente articolo da parte della Società, l'Amministrazione applicherà la penalità di cui al precedente art. 15.5.

ARTICOLO 21 – GARANZIA DEFINITIVA

1. In considerazione del possesso, da parte della Società, dei requisiti previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 (che dovranno essere mantenuti per tutta la durata del rapporto contrattuale), la garanzia definitiva, normalmente pari al 10% dell'importo contrattuale, è ridotta ai sensi dell'art. 103 1° comma del D.Lgs. n. 50/2016, del 50% per la presentazione da parte della società della certificazione relativa al sistema di qualità conforme alle norme europee (ISO 9001:2015_____) e di un ulteriore 20%. Per la presentazione della certificazione ambientale (ISO (14001:2015_____)).
2. Tale riduzione spiega la circostanza per cui la garanzia è pari al 4% dell'importo contrattuale
3. La Società, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, ha presentato la garanzia fideiussoria n. _____ datata_____per l'importo di €_____ rilasciata dalla "_____", conservata agli atti del Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti.
4. La suddetta garanzia fideiussoria sarà svincolata, progressivamente, secondo le modalità e percentuali previste



dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016

La Società si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, ivi comprese le garanzie, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

ARTICOLO 22 – TUTELA DEL MATERIALE CLASSIFICATO

La Società si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto venga a conoscenza. La Società si impegna ad assicurare all'Amministrazione la sicurezza sia fisica che logica, dei dati, documenti e notizie anzidetti, durante le attività svolte nel presente contratto. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, ferma l'applicazione della normativa sanzionatoria vigente in materia e salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni subiti, la Società sarà tenuta a corrispondere a favore dell'Amministrazione stessa una penalità pari al 10% del valore del presente contratto.

ARTICOLO 23 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva espressa, che avrà effetto - sin dal giorno della stipula - qualora dagli accertamenti esperiti risultasse un'irregolarità in merito alle richieste di accertamento indicate nelle premesse.
2. Il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c.



nei seguenti casi:

- a. cessazione di attività e dichiarazione di fallimento;
 - b. malafede, frode o negligenza nella esecuzione del contratto da parte della Società, nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - c. mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del contratto;
 - d. ogni altra inadempienza contrattuale che preveda l'istituto in questione.
3. Nei casi sopra indicati, l'Amministrazione ha facoltà di avvalersi di quanto disposto dall'art. 52 del D.M. 181/2014.
4. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, nulla compete al contraente inadempiente.
5. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa incorre a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 24 - RECESSO E RISOLUZIONE

Si richiamano gli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

L'Amministrazione si riserva il diritto di recesso in qualsiasi momento, in dipendenza di decisioni di natura strategica.

ART. 25 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 77/2021.



Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazioni delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART 26 – RICORSO A SUBFORNITORI

Per l'esecuzione del presente Contratto la Società potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da altre imprese, nazionali od estere. In ogni caso, l'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione rimane la Società, che risponderà pienamente e direttamente della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale ed al risarcimento dei danni.

Ai subfornitori si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata (D. Lgs. n. 159/2011) ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), in ordine alle quali la Società assume gli obblighi posti dalle citate normative. Pertanto, la Società si impegna ad inserire nei contratti di subfornitura la seguente clausola: "L'Impresa, in qualità di subcontraente della _____ nell'ambito del contratto n. ... di rep. del ..., identificato con il CIG n....., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ed in particolare si impegna a:

- comunicare alla _____ ed al Comando Generale della Guardia



di Finanza – Direzione Approvvigionamenti gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla loro accensione o destinazione, comunicando contestualmente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente contratto con strumenti di incasso o pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, riportando sugli stessi il CIG relativo al contratto sopra citato.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione al Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti ed alla Prefettura di, circa l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di cui al presente articolo.”

La possibilità di ricorrere ai subfornitori di cui al n. 5 si intenderà revocata qualora dagli accertamenti esperiti da parte del Centro Navale di Formia, ente esecutore del contratto, nei confronti degli stessi risultasse un'irregolarità relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Per qualsiasi inadempienza alle norme contenute nel presente articolo saranno applicate, a carico della Società, le penalità previste dal precedente art. 15.4, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento dei maggiori danni subiti.

ARTICOLO 27 – ONERI FISCALI CONTRATTUALI E SPESE DI PUBBLICITA'



In conformità a quanto previsto dagli articoli 16 bis e 16 ter aggiuntivi al R.D. 18.11.1923, n. 2440 e della Legge 27.12.1975, n. 790, le spese di carta bollata, registrazione ed altre inerenti al presente contratto, sono a carico della Società.

La Società è tenuta a versare le spese sopra citate, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

- imposta di bollo: € 45,00;
- imposta di registro: € 200,00;

Totale € 245,00.

La Società provvederà al pagamento dell'importo di € 245,00, mediante versamento sul seguente IBAN intestato all'Ufficiale Rogante:

_____, con causale: imposte contratto n. ____ di rep. del ____.

Il versamento delle somme di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 5 giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

L'attestazione del versamento dovrà essere prodotta all'Amministrazione entro i successivi 5 giorni naturali, decorrenti dalla data del versamento.

Ai sensi dell'art. 8 *bis* del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, le prestazioni dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente contratto, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).



Qualora straniera, la Società, comunque, si obbliga:

- (1) al rispetto della normativa italiana sugli obblighi fiscali;
- (2) a comunicare l'eventuale apertura, nel corso del periodo contrattuale, di "Partita I.V.A." nel territorio dello Stato Italiano.

ART. 28 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 29 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PROCURE

NONCHE' DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza da parte della Società di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione e fusione delle stesse devono essere comunicate alla Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza, ai fini dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016. In caso di omissione della citata comunicazione, verrà applicata la penalità prevista dal precedente art. 15.4, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto da parte dell'Amministrazione

ART. 30 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA



La Società è tenuta al rispetto delle norme stabilite dalla Legge 6.11.2012, n. 190, per cui è fatto obbligo, per la stessa, non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o non aver attribuito incarichi nei confronti di ex dipendenti dell'Amministrazione che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei confronti della Società, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, pena l'impossibilità a stipulare l'atto in questione ovvero la nullità dello stesso atto nel caso in cui venga accertata la violazione all'obbligo suddetto durante il decorso contrattuale. Qualora il presente contratto sia oggetto di finanziamenti europei o di rimborsi da parte della Comunità europea, l'Amministrazione potrà adempiere alle richieste di dati, informazioni e documentazione (ivi compresa quella tecnica) avanzate dalla Commissione Europea o altra Istituzione comunitaria o dall'Autorità Responsabile a livello nazionale per conto delle Istituzioni comunitarie, rendendole disponibili ad uso esclusivo delle suddette autorità.

ART. 31 – DOMICILIO ELETTO

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni effetto di legge, la Società elegge il proprio domicilio legale in _____.

ART. 32 - VINCOLI

1. Il presente contratto, mentre vincola la Società sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'Amministrazione finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato dagli Organi di Controllo.



2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte dei Conti non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte dei Conti richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la Sezione di controllo non ne dichiara l'illegittimità o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la Sezione di controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742 (concernente la sospensione estiva dei termini processuali).

ART. 33 - DIRITTO DI OPZIONE

L'Amministrazione si riserva l'esercizio del diritto di opzione (fino all'importo massimo di € 138.600.000,00), che da previsione della documentazione di gara potrà essere esercitato in una o più soluzioni, entro la data del 31 dicembre 2027.

Le prestazioni oggetto del predetto diritto di opzione saranno valorizzate ai prezzi pattuiti per il presente contratto, salvo l'ipotesi della revisione dei prezzi di cui al precedente art. 17.

L'opzione potrà inoltre essere esercitata per l'acquisizione di ulteriori n. 110 imbarcazioni, oltre ad eventuali migliorie tecniche e/o prestazioni non programmate, a prezzi da congruire secondo le modalità amministrative previste dal contratto.

Le prestazioni opzionali saranno regolate dalle stesse previsioni del



presente contratto, con eccezione:

a. delle previsioni relative al pagamento, che potrà essere:

(3) imputato su altri capitoli di bilancio, anche di pertinenza di altri centri di responsabilità amministrativa, ovvero con risorse derivanti da progetti cofinanziati in ambito europeo;

(4) effettuato con modalità alternative a quelle di cui al precedente articolo 18, da definire nell'apposito atto aggiuntivo stipulato per l'esercizio del diritto di opzione;

b. di ogni altra modifica stabilita consensualmente tra le parti, purché di carattere non sostanziale, rientrante nell'oggetto del contratto e non in contrasto con quanto stabilito dai documenti ufficiali di gara.

La fornitura delle ulteriori unità navali avverrà con la tempistica stabilita in caso di effettivo esercizio del diritto di opzione e con una media minima di piattaforme navali, a decorrere dall'anno 2025, pari a 16 e con consegna dell'ultima entro il mese di ottobre di ogni anno.

In tal senso l'operatore economico dovrà garantire, in sede di gara, la capacità di realizzazione del numero annuale precedentemente indicato.

Le unità navali oggetto del diritto di opzione dovranno essere approntate alla verifica di conformità presso la struttura dell'operatore economico secondo la tempistica da definire in caso di esercizio di tale facoltà. I termini non potranno comunque essere superiori rispetto a quelli previsti con il presente contratto.

ARTICOLO 34 - TUTELA DEL SEGRETO

1. La Società si impegna a non portare a conoscenza di terzi



informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto venga a conoscenza. La Società si impegna ad assicurare all'Amministrazione la sicurezza sia fisica che logica, dei dati, documenti e notizie anzidetti, durante le attività svolte.

2. La Società si impegna a garantire, nell'espletamento del presente contratto, l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e delle disposizioni integrative contenute nel D.P.C.M. 6-11-2015 n. 5/2015 "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva" e relative Direttive attuative.
3. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, ferma l'applicazione della normativa sanzionatoria vigente in materia e salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni subiti, la Società sarà tenuta a corrispondere a favore dell'Amministrazione stessa una penalità pari al 10% del valore dell'affidamento.
4. Inoltre, in caso di inadempienza, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'art. 52 del D.M. 181/2014, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

ART. 35 – NORMA INTERPRETATIVA

In caso di divergenza tra quanto contenuto nel presente atto negoziale e nei relativi allegati, prevale il contenuto più favorevole all'Amministrazione



ARTICOLO 36 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi informazione e/o comunicazione, o trasmissione di documentazione, concernente il presente contratto, sarà ritenuta come debitamente fatta da una delle parti contraenti tramite i rispettivi Uffici Responsabili, se notificata od inviata all'altra parte a mezzo PEC.

Gli indirizzi a cui riferirsi sono di seguito riportati:

Indirizzi Amministrazione:

- Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti - Viale XXI Aprile, 51 00162 Roma - P.E.C.: rm0010670p@pec.gdf.it;
- Comando Generale della Guardia di Finanza - IV Reparto - Ufficio Navale - P.E.C.: rm0010408p@pec.gdf.it;
- Centro Navale della Guardia di Finanza – Via appia Lato Napoli, 337/339 - 04023 - Formia (LT) - P.E.C.: lt0530000p@pec.gdf.it ;

Indirizzi Società

“_____”, con sede legale in _____
P.E.C.: _____ - Tel. _____ - Fax _____

CONCLUSIONI

Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, che consta di n. __ fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una facciata, oltre agli allegati in esso richiamati, è stato riconosciuto dalle parti conforme alle loro volontà e viene sottoscritto, con firma digitale, dalle parti e da me, Ufficiale Rogante, nel seguente ordine:

Rappresentante del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Rappresentante dell'impresa – doppia firma.



Ufficiale Rogante.

Per il Comando Generale della Guardia di Finanza

CF: _____

Certificatore: _____

Valida: dal _____ al _____

Firma digitale: _____

Per la _____.

CF: _____

Certificatore: _____

Valida dal _____

Firma digitale n°: _____

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, la Società dichiara espressamente di aver preso visione, conoscere ed approvare incondizionatamente le clausole previste dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 e 35 del presente contratto.

Per la _____

CF: _____

Certificatore: _____

Valida dal _____

Firma digitale n°:

L'Ufficiale Rogante

C.F.: _____

Certificatore: _____



Valida dal _____ al _____

Firma digitale n°: _____